



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **148**

ORIGINALE

OGGETTO: Concessione in uso alla Comunità Rotaliana-Königsberg dei locali adibiti a cucina per il confezionamento dei pasti per l'Istituto Comprensivo Mezzolombardo-Paganella presso il Centro Sportivo de Varda sito in Via Cavalleggeri di Udine n. 39 e contrassegnato dalla p.ed. 1387 C.C. di Mezzolombardo. Periodo 01 settembre 2024 - 31 agosto 2025. Approvazione dello schema di concessione.

Il Giorno 13/08/2024 alle ore 17:40

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita in modalità mista

L A G I U N T A M U N I C I P A L E

composta dai signori:

1) DALFOVO MICHELE	Sindaco	Presente in Collegamento
2) MARTINATTI SARA	Vicesindaco	Presente in Collegamento
3) CALLIARI ALESSANDRO	Assessore	Presente in Collegamento
4) MERLO NICOLA	Assessore	Presente
5) GASPERETTI BRUNO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale Debora Sartori.

Il Sindaco e il Segretario Generale attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto dell'art. 51 bis del Codice degli Enti Locali e del Disciplinare per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale approvato con deliberazione n. 1 del 03.01.2023.

Il Sindaco, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Concessione in uso alla Comunità Rotaliana-Königsberg dei locali adibiti a cucina per il confezionamento dei pasti per l'Istituto Comprensivo Mezzolombardo-Paganella presso il Centro Sportivo de Varda sito in Via Cavallegeri di Udine n. 39 e contrassegnato dalla p.ed. 1387 C.C. di Mezzolombardo. Periodo 01 settembre 2024 - 31 agosto 2025. Approvazione dello schema di concessione.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

Il Comune è proprietario dell'impianto sportivo denominato Centro sportivo de Varda sito in Via Cavallegeri di Udine, n. 39, contraddistinto dalla p.ed. 1387 in c.c. Mezzolombardo.

Nell'anno 2007 sono stati effettuati presso l'impianto sportivo i lavori di realizzazione di spazi per le associazioni e di locali da adibire a cucina per la preparazione dei pasti per il servizio di mensa scolastica.

Al termine dei lavori l'Amministrazione comunale ha concesso in comodato gratuito all'allora Compensorio della Valle dell'Adige l'uso dei locali suddetti per destinarli a cucina per il confezionamento dei pasti per l'Istituto Comprensivo Mezzolombardo-Paganella.

La concessione in uso gratuito dei locali è stata nel tempo autorizzata e da ultimo con deliberazione di Giunta n. 139 di data 08.07.2022 e successivo conchiuso di Giunta n. 215 di data 25.07.2023 per il rinnovo fino alla data del 31.08.2024.

In data 01.08.2024 con nota registrata al protocollo dell'ente n. 8496 dd. 05.08.2024, la Comunità Rotaliana-Koenigsberg ha chiesto il rinnovo del contratto per l'uso gratuito dei locali adibiti a mensa per un ulteriore anno.

Si evidenzia che i locali di cui sopra sono completamente attrezzati per l'attività di confezionamento pasti a cura della Comunità Rotaliana-Königsberg nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria.

La Comunità Rotaliana-Königsberg si impegna a comunicare il nominativo della ditta incaricata del confezionamento dei pasti che deve essere in possesso delle autorizzazioni e certificazioni richieste in materia igienico-sanitaria.

Considerato che i locali richiesti sono annoverabili tra i beni del patrimonio indisponibile dell'Ente, ai sensi dell'art. 826 del Codice civile, essendo destinati a un servizio pubblico, gli stessi sono messi a disposizione mediante concessione amministrativa gratuita.

Considerata l'importanza del servizio pubblico che rientra nei fini istituzionali della Comunità a favore degli studenti dell'Istituto Comprensivo Mezzolombardo-Paganella, anche a seguito del riscontro positivo nella gestione dei locali adibiti a mensa negli anni precedenti, l'Amministrazione intende concedere in uso gratuito alla Comunità Rotaliana Koenigsberg i locali richiesti per il periodo 01.09.2024-31.08.2025.

Richiamato il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, in vigore, che all'art. 4, al p.5, dispone *Gli interventi del Comune, relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.*

Richiamato altresì il Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali in vigore.

Considerato che la concessione a titolo gratuito del bene immobile facente parte del patrimonio

indisponibile del Comune va qualificata in termini di attribuzione di un "vantaggio economico" a favore di un soggetto di diritto pubblico, quantificato in via presunta dall'Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio, in euro 6.570,96.= annui, con la diretta conseguenza che la concessione risulta soggetta alle procedure amministrative prescritte dall'art. 19 della legge provinciale n.23/1992 in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici.

Evidenziato che la concessione prevede le seguenti principali condizioni:

- la concessione si intende ad uso gratuito ed avrà durata di anni uno dal 01 settembre 2024 al 31 agosto 2024;
- sono a carico del concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria e gli oneri per le coperture assicurative dei beni mobili ed attrezzature di proprietà del medesimo, mentre quelli di manutenzione straordinaria e gli oneri per la copertura assicurativa dei rischi per responsabilità civile verso terzi e danni ai beni (incendio e garanzie accessorie) sono a carico del Comune;
- sono a carico dell'utilizzatore dei locali e, ove inadempiente, del concessionario, le spese ordinarie necessarie per il funzionamento del servizio cui i locali sono adibiti - quali le spese di illuminazione, riscaldamento, i consumi elettrici ed idrici, le pulizie;
- sono a carico dell'utilizzatore dei locali il rispetto della normativa vigente in materia igienico sanitaria nell'ambito dell'attività svolta e nell'utilizzo dell'attrezzatura;
- l'uso dei locali dovrà essere limitato alle attività sopra specificate.

Visto l'allegato schema di contratto che disciplina le condizioni e le modalità per la concessione dei locali adibiti a cucina presso il Centro Sportivo De Varda sito in Via Cavallegeri di Udine n. 39 contrassegnato dalla p.ed. 1387 C.C. di Mezzolombardo;

PREMESSO e RILEVATO quanto sopra,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

VISTO il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 dd. 28.12.2023;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale n. 303 dd. 28.12.2023, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2024-2026 e n. 61 del 26.3.2024, con la quale è stato approvato il P.I.A.O relativo alle annualità 2024-2026;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 19.12.2018;

VISTO il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati;

ACCERTATA in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto, come specificato nell'art. 15, comma 4, del Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali;

VERIFICATO, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5, c.3, lettera a), del Regolamento per la concessione di finanziamento, tramite l'Ufficio Tributi e l'ufficio Ragioneria, che non sussistono nei confronti del Comune irregolarità con il pagamento dei tributi comunali o debiti certi liquidi ed esigibili da parte della Comunità Rotaliana-Königsberg assegnataria dei locali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13.12.2012, n. 8, e seguenti modifiche, il presente provvedimento acquista efficacia legale con la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune, delle seguenti informazioni:

*beneficiario del presente provvedimento: Comunità Rotaliana Königsberg - C.F. 96086070222;

- *importo del vantaggio economico indiretto: 6.570,96.= annui;
- *tipologia beneficio: concessione in uso gratuito dei locali adibiti a cucina per il confezionamento dei pasti per l'Istituto Comprensivo Mezzolombardo-Paganella presso il Centro Sportivo De Varda sito in Via Cavallegeri di Udine n. 39 contrassegnato dalla p.ed. 1387 C.C. di Mezzolombardo;
- *struttura competente per l'istruttoria: Servizio Appalti e Contratti;
- *responsabile del procedimento: Capo Servizio Appalti e Contratti;
- *norma o titolo a base dell'attribuzione: Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dd. 20.3.2002 e ss.mm. e Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con delibera Consiglio Comunale n. 69 di data 13.12.2002 e ss.mm.;
- *modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: positiva valutazione della richiesta di assegnazione dell'immobile;

VISTI i seguenti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della medesima ai sensi dell'art. 185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art. 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017.

Firmato digitalmente: Il Segretario generale - dott.ssa Debora Sartori, in sostituzione del Caposervizio Appalti e Contratti;

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art. 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017.

Firmato digitalmente: Il Capo Servizio Programmazione e finanze, Segretario generale - dott.ssa Debora Sartori, in sostituzione del Capoufficio Ragioneria;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di concedere in uso gratuito per quanto in premessa esposto, alla Comunità Rotaliana-Königsberg i locali adibiti a cucina scolastica presso il Centro Sportivo De Varda sito in Via Cavallegeri di Udine n. 39 contrassegnato dalla p.ed. 1387 C.C. di Mezzolombardo, per la durata di un anno dal 01.09.2024 al 31.08.2025;
2. di approvare l'allegato schema di contratto di concessione, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina le condizioni alle quali sono concessi i locali adibiti a cucina presso il Centro Sportivo De Varda dando atto in particolare, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale in materia di contratti, che:
 - sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e le coperture assicurative sui beni mobili ed attrezzature di proprietà del medesimo;
 - sono a carico del Comune la manutenzione straordinaria e le coperture assicurativa RCT e danni connesse alla proprietà dei locali;
 - sono a carico dell'utilizzatore dei locali e, ove inadempiente, del concessionario, le spese ordinarie per il funzionamento del servizio cui i locali sono adibiti - quali le spese di illuminazione, riscaldamento, i consumi elettrici ed idrici, le coperture assicurative RCT collegate all'attività svolta nei locali ed il rispetto della normativa vigente in materia igienico sanitaria nell'ambito dell'attività svolta e nell'utilizzo dell'attrezzatura;
 - le ulteriori clausole negoziali sono contenute nell'allegato schema di concessione;
 - il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto dal Caposervizio Appalti e contratti;

3. di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali;
4. di stabilire che le spese relative alla registrazione del contratto sono a carico del concessionario;
5. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

rg

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Michele Dalfovo

IL SEGRETARIO
Debora Sartori

f.to digitalmente

f.to digitalmente

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

PROVINCIA DI TRENTO

SCHEMA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI ADIBITI A CUCINA PER IL CONFEZIONAMENTO
DEI PASTI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO MEZZOLOMBARDO-PAGANELLA PRESSO IL
CENTRO SPORTIVO DE VARDÀ SITO IN VIA CAVALLEGGERI DI UDINE N. 39 - P.ED. 1387
IN C.C. MEZZOLOMBARDO. PERIODO 01.09.2024 - 31.08.2025.

Tra le parti:

1. COMUNE DI MEZZOLOMBARDO, con sede in Mezzolombardo, Corso del Popolo n. 17, codice fiscale n. 800140223, P.I.: 00126190222, rappresentato dalla dott.ssa ---, nata a --- il ---, Segretario generale, che interviene ed agisce nella sua qualità di rappresentante dell'ente, ai sensi dell'articolo 35, c. 6, dello statuto comunale;
2. COMUNITÀ ROTALIANA-KÖNIGSBERG, con sede a Mezzocorona in via Cavalleggeri di Alessandria n. 19, C.F. 96086070222, P.I.: 02237040221 rappresentata da ---, nato a --- il ---, ---, che interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, ai sensi dell'articolo 39 dello statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg.

Premesso e considerato che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. --- del ---, è stata autorizzata la concessione in uso gratuito alla Comunità Rotaliana-Königsberg l'uso dei locali nel sottotribune del Centro Sportivo de Varda p.ed. 1387 in C.C. Mezzolombardo, destinati a cucina per la preparazione dei pasti per il servizio di mensa scolastica dell'Istituto Comprensivo Mezzolombardo-Paganella per il periodo 01.09.2024 - 31.08.2025;
 - con decreto del Presidente della Comunità Rotaliana-Königsberg n. --- di data --- è stata autorizzata la stipula del presente atto;
- ritenuto di formalizzare il rinnovo della concessione in uso dei locali suddetti e di stabilirne le modalità;
- tra le parti contraenti, come sopra individuate, si conviene e si stipula il seguente.

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il Comune di Mezzolombardo, di seguito anche denominato "Comune", concede a titolo gratuito alla Comunità Rotaliana-Königsberg, di seguito anche denominato "concessionario", alcuni locali dell'immobile p.ed. 1387, con relativi accessi e uso dell'ascensore in C.C. Mezzolombardo, via Cavalleggeri Udine n. 39, come indicati nella planimetria agli atti, di seguito descritti:

- locale idoneo ad essere utilizzato come cucina	di mq.	35,56;
- locale di servizio (magazzino)	di mq.	13,35;
- locale corridoio	di mq.	26,02;
- locale lavaggio stoviglie	di mq.	10,56;
- locale spogliatoio	di mq.	5,62;
- locale deterativi	di mq.	2,75;
- locale di servizio (bagno – wc)	di mq.	5,70;

per un totale di mq. 99,56 oltre al vano scala di accesso al primo piano da sud e vano scala e corridoio di accesso da nord.

2. La destinazione d'uso dei locali è indicata nell'articolo 2.

3. Si dà atto che gli arredi sono di proprietà della Comunità Rotaliana-Königsberg e devono rispettare la normativa igienico-sanitaria in vigore. Alla scadenza della concessione potranno essere rimossi e prelevati dal proprietario, a cura del medesimo, salvo diversi accordi tra le parti.

ARTICOLO 2 - DESTINAZIONE

1. Il concessionario si impegna a destinare l'immobile di cui all'articolo 1 ad uso esclusivo di cucina, finalizzato al confezionamento dei pasti per la mensa delle scuole primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Mezzolombardo-Paganella.

2. Sono a carico della ditta incaricata dalla Comunità Rotaliana-Königsberg al

confezionamento dei pasti, l'acquisizione di autorizzazioni, nulla osta, pareri e quant'altro necessario per l'attività.

3. Sono a carico della ditta incaricata dalla Comunità Rotaliana- Königsberg il rispetto degli obblighi in materia igienico-sanitaria.

ARTICOLO 3 - DURATA

La presente concessione ha durata di anni 1 (uno) con decorrenza dal 01 settembre 2024 e scadenza il 31 agosto 2025.

ARTICOLO 4 - ADATTAMENTI E MIGLIORIE

1. Il Comune autorizza il concessionario ad eseguire a propria cura e spese i lavori che, nel periodo di durata del presente contratto, si rendano necessari per l'adattamento della suddetta struttura alla destinazione di cui all'articolo 2, con riferimento agli impianti tecnologici ed alle attrezzature necessarie per il funzionamento della cucina. Altri interventi dovranno essere concordati e autorizzati dal proprietario.

2. Il concessionario è sollevato dall'obbligo della remissione in pristino alla restituzione dell'immobile.

ARTICOLO 5 - RESPONSABILITÀ E MANUTENZIONE

1. La Comunità Rotaliana-Königsberg, firmataria del presente atto, si impegna a comunicare il nominativo della ditta incaricata del confezionamento dei pasti, quest'ultima dovrà essere in possesso delle autorizzazioni e certificazioni richieste in materia igienico-sanitaria ed è responsabile della conduzione dei locali concessi.

2. Il concessionario custodisce e conserva l'immobile di cui all'articolo 1 con la diligenza del buon padre di famiglia e lo riconsegna, alla scadenza del contratto, nello stato in cui l'ha ricevuto, salvo quanto previsto al precedente articolo 4 ed il normale deterioramento per effetto dell'uso, avendo quindi cura di non creare danni, disturbi e pregiudizi alla proprietà del Comune.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico del concessionario.
4. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune a meno che questi non siano conseguenza di danni provocati dal concessionario o dalla ditta utilizzatrice dei locali o da cattivo uso, incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria, nel qual caso sono a carico del concessionario.
5. Il concessionario deve garantire che l'immobile venga utilizzato adottando tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare danni di qualsiasi genere. In caso di difettosa manutenzione dell'immobile o di qualsiasi situazione di pericolo il concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura precauzionale al fine di preservare l'incolinità delle persone ed evitare o contenere i danni alle cose, sollevando quindi il Comune da qualsiasi responsabilità.
6. Il concessionario si impegna a comunicare al Comune tutte le notizie e le denunce che si rendessero opportune per qualsiasi atto o fatto pregiudizievole che possa riguardare l'immobile.
7. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per la custodia e la salvaguardia dei materiali, attrezzi ed equipaggiamenti depositati all'interno della struttura.

ARTICOLO 6 – PREVENZIONE DEI RISCHI E SICUREZZA

1. Il Comune, in merito alla valutazione delle attività oggetto del contratto di concessione, dà atto che non riscontra presenza di rischi interferenziali per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. I relativi oneri risultano essere quindi pari a zero, in quanto non sussistono rischi interferenziali e pertanto non viene predisposto il D.U.V.R.I (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).
2. La responsabilità diretta o indiretta in materia di prevenzione e sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m. è a totale carico del concessionario nei rapporti con la ditta utilizzatrice della struttura e con ogni altra figura che per qualsiasi motivo si rapporti con la struttura concessa in uso.

ARTICOLO 7 – SPESE, COPERTURE ASSICURATIVE E ALTRI ONERI

1. Le spese ordinarie necessarie per il funzionamento del servizio cui i locali concessi sono adibiti - quali le spese di illuminazione, riscaldamento, i consumi elettrici ed idrici, pulizie, rifiuti - sono a carico dell'utilizzatore dei locali, e ove inadempiente, del concessionario stesso.
2. Sono a carico del Comune gli oneri derivanti dalla stipula della polizza per l'assicurazione dell'immobile dai rischi derivanti da responsabilità civile e danneggiamento connessi alla proprietà dell'immobile, danneggiamenti accidentali o derivanti da atti vandalici o da furti.
3. Sono a carico del Comune eventuali imposte, tasse o contributi gravanti sull'immobile oggetto del presente atto.
4. Sono a carico del concessionario gli oneri per le coperture assicurative dei beni mobili ed attrezzature di proprietà della medesima sistemati all'interno dei locali concessi in concessione.
5. Gli oneri per la copertura assicurativa dei rischi per responsabilità civile verso terzi per l'attività svolta all'interno dei locali stessi sono a carico dell'utilizzatore dei locali e, ove inadempiente, del concessionario.

ARTICOLO 8 - CONTROLLI E INADEMPIENZE

1. Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento all'accertamento dell'osservanza da parte del concessionario degli obblighi derivanti dal presente contratto. Il concessionario deve, quindi, permettere visite e rilievi che il Comune, a mezzo di propri incaricati, intende compiere nell'esercizio di tale facoltà.
2. Eventuali inadempienze riscontrate dal Comune sono immediatamente comunicate al concessionario con invito a provvedere entro un congruo termine.

ARTICOLO 9 – CESSIONE

E' vietata la cessione del presente contratto senza il preventivo consenso delle parti, pena la

risoluzione del presente atto.

ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE

1. Il contratto, fermo restando quanto previsto al comma 2, si intende risolto nei seguenti casi:

- nel caso di cessione del contratto o locazione dell'immobile in difformità da quanto previsto dal precedente articolo 9;
- per gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge o del presente contratto;
- qualora l'immobile concesso in uso non venga utilizzato per le finalità indicate al precedente articolo 2, senza il preventivo assenso del Comune;
- per la cessazione dell'utilizzo dell'immobile;

2. E' prevista la disdetta da parte del Comune per motivazioni di pubblico interesse.

3. Nei casi previsti al comma precedente il Comune diffiderà il concessionario al rispetto delle norme e degli obblighi contrattuali entro un congruo termine. Scaduto inutilmente tale termine il contratto si intenderà risolto di diritto.

ARTICOLO 11 – RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE

1. Il Comune si riserva la facoltà, per motivate esigenze di pubblica utilità, di esigere la restituzione dell'immobile di cui all'articolo 1 prima della scadenza del contratto. In tale caso la richiesta di restituzione dovrà essere comunicata al concessionario mediante PEC con almeno 2 (due) mesi di preavviso.

2. Nel caso di richiesta di restituzione anticipata, rispetto alla naturale scadenza del contratto, il comune corrisponderà al concessionario un'indennità pari al valore delle migliorie apportate, determinata secondo il criterio di stima industriale. La stima del valore industriale sarà eseguita d'intesa fra le parti o in caso contrario da un soggetto terzo individuato di intesa dalle parti.

ARTICOLO 12 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto vengono assunte dal concessionario senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ARTICOLO 13 – CONSEGNA CHIAVI

1. Trattandosi di rinnovo, il concessionario è già in possesso delle chiavi della struttura e pertanto non necessita di ulteriore consegna.
2. Il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare al Comune le chiavi alla scadenza della presente concessione e a presentare denuncia in caso di smarrimento delle stesse all'autorità competente consegnando copia della denuncia al Comune.

ARTICOLO 14 - NORME FINALI

1. Per quanto non indicato nel presente atto si rinvia a quanto previsto dal Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 di data 13 dicembre 2002 e successive modificazioni, dalla L.P. n.13/1977, dal Codice Civile e dalle leggi e dagli usi in materia.
2. Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e del Regolamento n.679/UE/2016, la controparte dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali e dà il consenso al Comune al loro utilizzo a fini di attività finalizzate.
3. Ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Comune di Mezzolombardo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 148 dd. 09.09.2014 e aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 246 di data 19.12.2022 (consultabile al seguente link [Codice di comportamento aggiornato](#)), la controparte si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibili, codice che la controparte dichiara di conoscere in ogni sua parte, pur non materialmente allegato al presente contratto.
4. Il presente contratto è registrato in misura fissa in base all'art. 5, comma 4, della parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche.

5. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi di legge, da parte dei rappresentanti legali di entrambe le Amministrazioni, avendolo riconosciuto conforme alle loro volontà.

La data dell'atto corrisponde alla data dell'ultima sottoscrizione.

Comune di Mezzolombardo

Comunità Rotaliana-Königsberg

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale reggente

firmato digitalmente

firmato digitalmente